Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Anno 71° | **Roma - Lunedì, 18 agosto 1930 - Anno VIII** | **Numero 192**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1930

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	120	70	50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	80	50	35
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **50** — Estero L. **100**.

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche **se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,50** nel **Regno**, in lire 3 all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari **è fissato in ragione** di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti in **Roma** si fanno presso l'**Ufficio Cassa della Libreria** dello Stato, palazzo del Ministero delle **Finanze ingresso da Via XX Settembre**, ovvero presso le locali **Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti** per altri paesi del **Regno** debbono **essere chiesti col sistema** del versamento dell'importo nel conto corrente postale **1/2640, intestato** all'**Istituto Poligrafico** dello **Stato**, scrivendo nel retro del **relativo certificato** di allibramento la richiesta dettagliata. **L'amministrazione non** risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, **nei certificati** di allibramento, dello scopo del versamento, della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti **a mezzo di vaglia** internazionali con indicazione dello scopo dell'invio **sul tagliando dei** vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « **Gazzetta Ufficiale** » **vanno fatte a** parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti **ad altri periodici**.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « **Gazzetta Ufficiale** » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

TELEFONI CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie:

CONCESSIONARI ORDINARI. — **Alessandria:** Boffi Angelo, via Umberto I. — **Ancona:** Fogola Giuseppe, Corso Vittorio Emanuele n. 30. — **Arezzo:** Pellegrini A., via Cavour n. 15. — **Asmara:** A. A. F. Cicero — **Bari:** Libreria Editrice Favia Luigi & Guglielmo, via Sparano n. 36 — **Belluno:** Benetta Silvio. — **Benevento:** Tomaselli E., Corso Garibaldi n. 219. — **Bengasi:** Russo Francesco. — **Bergamo:** Libreria Int. P. D. Morandini. — **Bologna:** Cappelli L., via Farini n. 6. — **Brescia:** Castoldi E., Largo Zanardelli. — **Bolzano:** Rinfreschi Lorenzo. — **Caltanissetta: P.** Milia Russo. — **Campobasso:** Colanieri Giovanni « Casa Molisana del Libro ». — **Caserta:** F. Croce e F. — **Catania:** Libr. Int. Giannotta Nicolò, via Lincoln nn. 271-275; Soc. Ed. Internazionale, via Vittorio Emanuele n. 135. — **Catanzaro:** Scaglione Vito. — **Chieti:** Piccirilli F. — **Como:** Nani Cesare. — **Cremona:** Libr. Sonzogno E. — **Cuneo:** Libr. Editrice Salomone Giuseppe, via Roma n. 68. — **Enna:** G. B. Buscemi. — **Ferrara:** G. Lunghini & F. Bianchini, piazza Pace n. 31. — **Firenze:** Rossini Armando, piazza dell'Unità Italiana n. 9; Ditta Bemporad & F., via Proconsolo n. 7. — **Fiume:** Libr. popolare « Minerva », via Galilei n. 6. — **Foggia:** Pilone Michele. — **Forlì:** Archetti G., Corso Vittorio Emanuele n. 12. — **Frosinone:** Grossi prof. Giuseppe. — **Genova:** F.lli Treves dell'A.L.I., piazza Fontane Marose; Soc. Ed. Internazionale, via Petrarca nn. 22-24 r. — **Gorizia:** G. Paternolli, Corso Giuseppe Verdi n. 37. — **Grosseto:** Signorelli F. — **Imperia:** Benedusi S. — **Imperia Oneglia:** Cavillotti G. — **Livorno:** S. Belforte & C. — **Lucca:** S. Belforte & C. — **Macerata:** P. M. Ricci. — **Mantova:** U. Mondovì, Portici Umberto I n. 34. — **Messina:** G. Principato, viale S. Martino nn. 141-143; V. Ferrara, viale S. Martino n. 45; G. D'Anna, viale S. Martino. — **Milano:** F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria Vittorio Emanuele nn. 64-66-68; Soc. Ed. Internazionale, via Bocchetto n. 8; A. Vallardi, via Stelvio n. 2; Luigi di Giacomo Pirola, via Cavallotti n. 16. — **Modena:** G. T. Vincenzi & N., portico del Collegio. — **Napoli:** F.lli Treves dell'A.L.I., via Roma nn. 249-250; Raffaele Majolo & F., via T. Caravita n. 30; A. Vallardi, via Roma n. 37. — **Novara:** R. Guaglio, Corso Umberto I n. 26; Istituto Geografico De-Agostini. — **Nuoro:** G. Malgaroli. — **Padova:** A. Draghi, via Cavour n. 9. — **Palermo:** O. Fiorenza, Corso Vittorio Emanuele n. 335. — **Parma:** Fiaccadori della Soc. Ed. Internazionale, via del Duomo nn. 20-26. — **Pavia:** Succ. Bruni Marelli. — **Perugia:** Natale Simonelli. — **Pesaro:** Rodope Gennari. — **Piacenza:** A. Del-Maino, via Romagnosi. — **Pisa:** Popolare Minerva; Riunite Sottoborgo. — **Pistoia:** A. Pacinotti. — **Pola:** E. Schmidt, piazza Foro n. 17. — **Potenza:** Gerardo Marchesiello. — **Ravenna:** E. Lavagna & F. — **Reggio Calabria:** R. D'Angelo. — **Reggio Emilia:** Luigi Bonvicini, via Francesco Crispi. — **Rieti:** A. Tomassetti. — **Roma:** F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria Piazza Colonna; A. Signorelli, via degli Orfani n. 88; Maglione, via Due Macelli n. 88; Mantegazza, via 4 Novembre n. 145; Stamperia Reale, vicolo del Moretto n. 6; Dott. G. Bardi, piazza Madama nn. 19-20; A. Vallardi, Corso Vittorio Emanuele n. 35; Littorio, Corso Umberto I n. 330. — **Rovigo:** G. Marin, via Cavour n. 48. — **Salerno:** Nicola Saracino, Corso Umberto I nn. 13-14. — **Sansevero:** Luigi Venditti, piazza Municipio n. 9. — **Sassari:** G. Ledda, Corso Vittorio Emanuele n. 14. — **Savona:** Lodola. — **Siena:** S. Bernardino, via Cavour n. 42. — **Sondrio:** E. Zurucchi, via Dante n. 9. — **Spezia:** A. Zacutti, via F. Cavallotti n. 3. — **Teramo:** L. D. Ignazio. — **Terni:** Stabilimento Alterocca. — **Torino:** F. Casanova & C., piazza Carignano; Soc. Ed. Internazionale, via Garibaldi n. 20; F.lli Treves dell'A.L.I., via S. Teresa n. 6; Lattes & C., via Garibaldi n. 3. — **Trapani:** G. Banci, Corso Vittorio Emanuele n. 82. — **Trento:** Marcello Disertori, via S. Pietro n. 6. — **Treviso:** Longo & Zoppelli. — **Trieste:** L. Cappelli, Corso Vittorio Emanuele n. 12; F.lli Treves, Corso Vittorio Emanuele n. 27. — **Tripoli:** Libr. Minerva di Cacopardo Fortunato, Corso Vittorio Emanuele. — **Udine:** A. Benedetti, via Paolo Sarpi n. 41. — **Varese:** Maj Malnati, via Rossini n. 18. — **Venezia:** Umberto Sormani, via Vittorio Emanuele n. 3844. — **Vercelli:** Bernardo Cornale. — **Verona:** Remigio Cabianca, via Mazzini n. 42. — **Vicenza:** G. Galla, via Cesare Battisti n. 2. — **Viterbo:** F.lli Buffetti. — **Zara:** E. De Schönfeld, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI. — **Bari:** Giuseppe Pansini & F., Corso Vittorio Emanuele nn. 100-102. — **Milano:** Ulrico Hoepli, Galleria De-Cristoforis. — **Reggio Calabria:** Quattrone e Bevacqua. — **Roma:** Biblioteca d'Arte: Dott. M. Recchi, piazza Ricci. — **Torino:** Luigi Druetto, via Roma n. 4; Rosemberg-Sellier, via Maria Vittoria n. 18. — **Trieste:** G. U. Trani, via Cavana n. 2. — **Pinerolo:** Mascarelli Chiantore. — **Viareggio:** Buzi Matraia, via Garibaldi n. 57.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO. — Uffici Viaggio e Turismo della C.I.T. nelle principali città del mondo. — **Budapest:** Libr. Eggenberger-Karoly, Kossuth. L.U. 2. — **Buenos Ayres:** Italianissima Libreria Mele, via Lavalle 538. — **Lugano:** Alfredo Arnold, Rue Luvini Perseghini. — **Parigi:** Società Anonima Libreria Italiana, Rue du 4 September, 24.

CONCESSIONARI ALL'INGROSSO. — Messaggerie Italiane: **Bologna,** via Milazzo, 11; **Firenze,** Canto dei Nelli, 10; **Genova,** via degli Archi Ponte Monumentale; **Milano,** Broletto, 24; **Napoli,** via Mezzocannone, 7; **Roma,** via del Pozzetto, 118; **Torino,** via dei Mille, 24.

Veggansi le modificazioni apportate all'ultimo comma delle norme inserite nella testata del « Foglio delle Inserzioni ».

SOMMARIO

ORDINI CAVALLERESCHI

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

ORDINI CAVALLERESCHI

Revoche di onorificenze.

Con Regio magistrale decreto in data 13 gennaio 1930-VIII, su proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, venne revocato il Regio magistrale decreto in data 19 settembre 1920, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere nell'Ordine della Corona d'Italia al signor Musella Leopoldo fu Giuseppe.

Con Regio magistrale decreto in data 1° maggio 1930-VIII, su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, venne revocato il Regio magistrale decreto in data 17 febbraio 1918, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere nell'Ordine della Corona d'Italia al signor Stefani Attilio fu Giovanni.

Con Regio magistrale decreto in data 18 febbraio 1930-VIII, su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, vennero revocati i Regi magistrali decreti in data 31 gennaio 1924 e 16 novembre 1922, coi quali furono rispettivamente concesse le onorificenze di cavaliere nell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro e commendatore nell'Ordine della Corona d'Italia al signor Cesare Rossi fu Guglielmo.

Con Regio magistrale decreto in data 20 gennaio 1930-VIII, su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, venne revocato il Regio magistrale decreto in data 14 gennaio 1926, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere nell'Ordine della Corona d'Italia al signor Gulotta Gaspare fu Vincenzo.

Con Regio magistrale decreto in data 1° maggio 1930-VIII, su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, vennero revocati i Regi magistrali decreti in data 7 aprile 1921 e 3 giugno 1926, coi quali furono rispettivamente concesse le onorificenze di cavaliere e di ufficiale nell'Ordine della Corona d'Italia al signor Cristina Leopoldo fu Francesco.

Con Regio magistrale decreto in data 31 marzo 1930-VIII, su proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, venne revocato il Regio magistrale decreto in data 13 giugno 1920, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere nell'Ordine della Corona d'Italia al signor Lattes Amedeo fu Camillo.

Con Regio magistrale decreto in data 3 aprile 1930-VIII, su proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, venne revocato il Regio magistrale decreto in data 16 dicembre 1920, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere nell'Ordine della Corona d'Italia al signor Jafolla Giovanni fu Antonio.

Con Regio magistrale decreto in data 1° maggio 1930-VIII, su proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, e del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, vennero revocati i Regi magistrali decreti in data 6 ottobre 1915, 11 novembre 1923 e 25 marzo 1926, coi quali furono rispettivamente concesse le onorificenze di cavaliere, di ufficiale e di commendatore nell'Ordine della Corona d'Italia al signor Di Gesù don Giuseppe fu Laureato.

Con Regio magistrale decreto in data 12 maggio 1930-VIII, su proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, venne revocato il Regio magistrale decreto in data 30 dicembre 1923, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere nell'Ordine della Corona d'Italia al signor Rovaris Aranchini Angelo fu Alessandro.

Con Regio magistrale decreto in data 12 maggio 1930-VIII, su proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, venne revocato il Regio magistrale decreto in data 24 aprile 1922,

col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere nell'Ordine della Corona d'Italia al signor Meloni Pietro fu Giovanni.

Con Regio magistrale decreto in data 12 maggio 1930-VIII, su proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, venne revocato il Regio magistrale decreto in data 12 novembre 1921, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere nell'Ordine della Corona d'Italia al signor Martinelli Ludovico di Fausto.

(4401)

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1395.

LEGGE 10 luglio 1930, n. 1078.
Definizione delle controversie in materia di usi civici.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Negli uffici dei commissari per la liquidazione degli usi civici, nei quali lo richieda la mole degli affari, possono essere nominati commissari aggiunti, osservando il disposto dell'art. 27, primo capoverso, e 28 della legge 16 giugno 1927, n. 1766.

Il commissario aggiunto negli affari a lui assegnati ha tutti i poteri attribuiti ai commissari dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, e da tutte le altre norme che la completano.

La distribuzione degli affari in ciascun ufficio viene fatta dal commissario.

Art. 2.

La notificazione delle decisioni dei commissari regionali nei procedimenti contenziosi, di cui al secondo comma dell'art. 29 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, è fatta d'ufficio dalla segreteria mediante invio del dispositivo a ciascuna delle parti per mezzo del servizio postale.

La decisione è altresì comunicata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 3.

La cognizione dei reclami contro le decisioni dei commissari regionali ai sensi dell'art. 32 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, è deferita all'esclusiva competenza della Corte di appello di Roma.

Il giudizio ha luogo con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale vi esercita tutte le facoltà che competono alle parti e prende le sue conclusioni per iscritto.

Si osservano nel giudizio le norme ordinarie della procedura civile e quelle stabilite nella legge 16 giugno 1927, n. 1766, e nel regolamento approvato con R. decreto 26 febbraio 1928, n. 332, in quanto non siano modificate dalle disposizioni seguenti.

Art. 4.

Il reclamo dev'essere notificato nel termine indicato nell'art. 32 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, a tutti coloro che hanno interesse ad opporsi alla domanda di riforma della decisione impugnata con termine a comparire non minore di giorni venti nè maggiore di trenta.

Il reclamo dev'essere comunicato al procuratore generale presso la Corte di appello.

Tutte le comparse nel corso del giudizio devono essere comunicate pure all'ufficio del Pubblico Ministero.

Art. 5.

Su richiesta della cancelleria della Corte di appello, il commissario, che ha pronunziata la decisione impugnata, trasmetterà alla medesima tutti gli atti istruttori compiuti nella causa dal commissario.

La stessa cancelleria trasmetterà tali atti alla Corte di cassazione, se la sentenza della Corte di appello sia gravata di ricorso.

Art. 6.

Tutti gli atti e i documenti che le parti intendono esibire in giudizio devono essere depositati nella cancelleria prima dell'udienza stabilita per la discussione, entro il termine che sarà fissato dal presidente, il quale nomina il relatore e stabilisce fino a quando le parti avranno diritto di depositare comparse aggiunte, osservate le disposizioni del penultimo comma dell'art. 5 della legge 31 marzo 1901, n. 107, e del secondo comma dell'art. 6 del R. decreto 31 agosto 1901, n. 413.

Art. 7.

La notificazione della sentenza della Corte di appello è fatta dalla cancelleria, d'ufficio, mediante invio del dispositivo a ciascuna delle parti col mezzo del servizio postale.

La sentenza è altresì comunicata al Pubblico Ministero ed al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 8.

Il ricorso per cassazione dev'essere proposto entro 45 giorni dalla notifica della sentenza.

Quando la sentenza sia cassata, la causa è rinviata alla stessa Corte di appello di Roma, la quale deve conformarsi alla decisione della Corte di cassazione sul punto di diritto sul quale questa ha pronunziato.

Disposizioni generali e transitorie.

Art. 9.

Per la trattazione delle cause di appello, di cui nella presente legge, è istituita temporaneamente presso la Corte di appello di Roma una sezione speciale.

Art. 10.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste può promuovere avanti ai commissari regionali, alla sezione speciale della Corte di appello ed alla Corte di cassazione ogni azione e ricorso a difesa dei diritti delle popolazioni anche in contraddizione col Comune o con l'associazione agraria, sempre che non siasi verificata la decadenza di cui all'art. 3 della legge 16 giugno 1927, n. 1766.

Art. 11.

I reclami pendenti avanti le Corti di appello, anche in linea di rinvio, all'entrata in vigore della presente legge, i quali non siano passati in decisione, sono devoluti, nello stato in cui si trovano, alla sezione speciale della Corte di appello di Roma.

Il presidente di questa, su richiesta della parte diligente, destinerà l'udienza di comparizione e la cancelleria notificherà d'ufficio tale provvedimento alle parti per mezzo del servizio postale.

Se la richiesta, di cui al precedente comma, non sarà fatta da alcuna delle parti dentro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, i reclami pendenti cadranno in perenzione.

Le cause pendenti innanzi le altre sezioni della Corte di appello di Roma saranno assegnate d'ufficio alla sezione speciale.

Art. 12.

Gli Istituti di credito agrario indicati nell'art. 14 del R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, porranno a disposizione dei commissari regionali, mediante apertura di credito in conto corrente, le somme occorrenti per le spese delle operazioni che i comuni siano nell'impossibilità di anticipare, quando siano riusciti inefficaci i provvedimenti previsti dall'art. 39 della legge 16 giugno 1927, n. 1766.

Il rimborso delle anticipazioni concesse dagli Istituti di credito agrario e degli interessi in misura non superiore al tasso ufficiale dello sconto sarà effettuato in non più di cinque rate annuali e sarà garantito con rilascio di delegazioni da parte dell'esattore comunale.

Le somme di cui al comma precedente saranno poste a carico degli interessati con provvedimento del commissario ed esigibili con i privilegi fiscali, a norma del testo unico 17 ottobre 1922, n. 1401.

Art. 13.

Con le stesse norme l'Istituto di credito agrario per la Sardegna anticiperà le somme necessarie per l'accertamento, identificazione e liquidazione dei diritti cussorgiali e di usi civici.

Il commissario per la Sardegna curerà con suo provvedimento la retrocessione delle cussorgie.

Art. 14.

Le disposizioni contenute nell'art. 22 del testo unico 30 dicembre 1925, n. 3256, e nel secondo capoverso dell'art. 18 del R. decreto 26 luglio 1929, n. 1530, per quanto concernono la riscossione a favore dello Stato o dei concessionari delle bonifiche degli estagli dei terreni di demanio comunale, sono abrogate. I Comuni proprietari saranno soggetti agli obblighi stabiliti per ogni altro proprietario di terreni del comprensorio.

Art. 15.

Con regolamento da approvarsi con Regio decreto saranno emanate le norme per la esecuzione delle presenti disposizioni.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 10 luglio 1930 - Anno VIII.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ACERBO — ROCCO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione **1396.**

LEGGE 3 luglio 1930, n. **1081.**

Conversione in legge del R. decreto-legge 14 febbraio 1930, n. 51, recante provvedimenti diretti ad alleviare la crisi olearia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 14 febbraio 1930, n. 51, recante provvedimenti diretti ad alleviare la crisi olearia.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 3 luglio 1930 - Anno VIII.

VITTORIO EMANUELE.

MOSCONI — BOTTAI — ACERBO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione **1397.**

REGIO DECRETO 20 giugno 1930, n. **1053.**

Soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Prignano Cilento.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 28 gennaio 1929, n. 231, col quale il comune di Prignano Cilento è stato soppresso ed il rispettivo territorio aggregato a quello di Torchiara;
Vista la deliberazione del podestà di Torchiara rivolta ad ottenere la soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Prignano Cilento;
Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte d'appello di Napoli;
Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

L'ufficio di conciliazione esistente nell'ex comune di Prignano Cilento è soppresso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 giugno 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 299, foglio 42. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 1398.

REGIO DECRETO 12 maggio 1930, n. 1054.

Soppressione dell'ufficio di conciliazione esistente nella frazione Tinnura del comune di Suni ed estensione della giurisdizione dell'ufficio di conciliazione di Flussio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la deliberazione in data 23 novembre 1929, con la quale il commissario prefettizio del comune di Suni propone la soppressione dell'ufficio di conciliazione nella frazione Tinnura e l'estensione della giurisdizione dell'ufficio di Flussio al territorio della frazione Tinnura predetta;

Ritenuto che è opportuno disporre la soppressione dell'ufficio sia per la distanza e per l'esigua popolazione sia maggiormente per la difficoltà di trovare persone da proporre alla direzione dell'ufficio e per la mancanza di locali idonei;

Visto il parere favorevole del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte d'appello di Cagliari;

Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'ufficio di conciliazione esistente nella frazione Tinnura del comune di Suni è soppresso.

La giurisdizione dell'ufficio di conciliazione di Flussio è estesa al territorio della frazione Tinnura.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 maggio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 299, foglio 43. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 1399.

REGIO DECRETO 15 maggio 1930, n. 1055.

Soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Segno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 28 marzo 1929, n. 704, col quale il comune di Segno è stato soppresso ed il rispettivo territorio aggregato a quello di Vado Ligure;

Vista la deliberazione del commissario prefettizio di Vado Ligure rivolta ad ottenere la soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Segno;

Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte d'appello di Genova;

Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'ufficio di conciliazione esistente nell'ex comune di Segno è soppresso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 maggio 1930 - Anno VIII.

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 299, foglio 44. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 1400.

REGIO DECRETO 26 giugno 1930, n. 1062.

Dichiarazione di pubblica utilità dell'espropriazione di una zona di terreno intorno ai tumuli della Doganaccia in territorio di Tarquinia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la nota n. 1321 del 27 febbraio 1930 - Anno VIII, con la quale il Ministero dell'educazione nazionale domandava al Regio prefetto di Viterbo di promuovere ai sensi dell'art. 16 della legge 20 giugno 1909, n. 364, l'espropriazione per pubblica utilità di un'area intorno ai tumuli della Doganaccia nel territorio di Tarquinia;

Veduto l'art. 16 della legge su menzionata;

Sentito il parere del Consiglio superiore per le antichità e belle arti;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' dichiarata di pubblica utilità l'espropriazione a favore del Ministero della educazione nazionale di una zona di terreno intorno ai tumuli della Doganaccia in territorio di Tarquinia, di proprietà della signora Pacelli Maria Teresa di Ernesto, allo scopo di compiere in quei terreni scavi e di delimitare la zona di rispetto dei monumentali tumuli.

L'espropriazione e i lavori dovranno compiersi nel termine di un anno dalla data di registrazione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 giugno 1930 - Anno VIII.

VITTORIO EMANUELE.

GIULIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 299, foglio 51. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **1401.**

REGIO DECRETO 26 giugno 1930, n. **1087.**

Radiazione della Regia torpediniera « 43 - P. N. » dal quadro del Regio naviglio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178;
Udito il parere del Comitato degli ammiragli:
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

La Regia torpediniera « 43 - P. N. » è radiata dal quadro del naviglio da guerra dello Stato a datare dal 15 giugno 1930.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 giugno 1930 Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

SIRIANNI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 agosto 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 299, foglio 68. — FERZI.

Numero di pubblicazione **1402.**

REGIO DECRETO 23 giugno 1930, n. **1058.**

Emissione di speciali francobolli commemorativi del XX Centenario della nascita di Virgilio sovrastampati da valere per la francatura delle corrispondenze impostate nelle Isole Italiane dell'Egeo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 del testo unico delle leggi postali, approvato con R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501;
Visto l'art. 137 del regolamento generale sul servizio postale, approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120, e modificato col R. decreto 7 giugno 1923, n. 1257;
Visto il R. decreto 23 dicembre 1929, n. 2264, che autorizza l'emissione di francobolli commemorativi del XX Centenario della nascita di Virgilio;
Riconosciuto opportuno di estendere l'emissione stessa alle Isole Italiane dell'Egeo;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quelli per gli affari esteri e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' autorizzata la emissione di speciali francobolli commemorativi del XX Centenario della nascita di Virgilio soprastampati da valere per la francatura delle corrispondenze impostate nelle Isole Italiane dell'Egeo e dirette ovunque.

Art. 2.

Con successivo Nostro decreto saranno indicate le caratteristiche tecniche ed il valore dei singoli tagli dei francobolli, di cui all'articolo precedente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 giugno 1930 - Anno VIII.

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — GRANDI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 299, foglio 47. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **1403.**

REGIO DECRETO 10 luglio 1930, n. **1068.**

Costituzione di un Consorzio per rimboschimenti tra lo Stato e la provincia di Pescara.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 75 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267;
Vista la deliberazione 28 gennaio 1930 del Rettorato della provincia di Pescara;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' costituito tra lo Stato e la provincia di Pescara, ai termini dell'art. 75 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e per la durata di un decennio, un Consorzio allo scopo di provvedere, secondo le norme contenute nel Regio decreto suddetto e nel regolamento 16 maggio 1926, n. 1126, per l'applicazione dello stesso, al rimboschimento dei terreni vincolati ed alla ricostituzione dei boschi estremamente deteriorati, anch'essi sottoposti a vincolo, nella detta Provincia.

Art. 2.

Lo Stato concorre nella metà della spesa per la esecuzione dei lavori di cui sopra, mediante il contributo annuo di L. 15.000 a decorrere dall'esercizio 1930-31 a tutto l'esercizio 1939-40, da prelevarsi dal fondo stanziato al capitolo 45 del bilancio passivo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio 1930-31 ed ai capitoli corrispondenti per i bilanci degli esercizi futuri.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 10 luglio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

ACERBO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *agosto* 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 299, *foglio* 56. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **1404.**

REGIO DECRETO-LEGGE 26 giugno 1930, n. **1090.**

Deroga all'art. 5 del R. decreto-legge 12 febbraio 1930, n. 84, sull'ordinamento della Croce Rossa Italiana.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto-legge 10 agosto 1928, n. 2034, contenente provvedimenti necessari per assicurare il funzionamento della Croce Rossa Italiana;

Veduto il R. decreto-legge 12 febbraio 1930, n. 84, recante modifiche al R. decreto-legge predetto;

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, e dei Ministri per le colonie, per la guerra, per la marina, per l'aeronautica e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

In deroga all'art. 5 del R. decreto-legge 12 febbraio 1930, n. 84, la Croce Rossa Italiana è autorizzata a conservare nei ruoli per i servizi del tempo di guerra i propri ufficiali aventi obblighi di leva e chiamata alle armi, di età inferiore a 45 anni, che abbiano contratto arruolamento nell'Associazione prima del 4 novembre 1918.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 giugno 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE BONO — GAZZERA — SIRIANNI — BALBO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *agosto* 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 299, *foglio* 70. — MANCINI.

DECRETO MINISTERIALE 13 luglio 1930.

Riconoscimento del Fascio di Acqui (Alessandria) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario del Fascio di Acqui (Alessandria) chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;

Vista la legge anzidetta;

Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

E' riconosciuta al Fascio di Acqui (Alessandria) la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.

Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 luglio 1930 - Anno VIII

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *luglio* 1930 - *Anno VIII*
Registro n. 7 *Finanze, foglio n.* 181. — PIA.

(4285)

DECRETO MINISTERIALE 24 luglio 1930.

Determinazione di una misura maggiore di abbuono nella liquidazione d'imposta sulla birra.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 4 del decreto Ministeriale 24 gennaio 1922, n. 348;

Visto l'art. 7 del testo unico 8 luglio 1924 delle leggi d'imposta sulla birra;

Riconosciuta la necessità di più esattamente proporzionare l'abbuono vigente alle perdite effettive che il prodotto subisce fino al suo passaggio al consumo;

Determina:

Art. 1.

L'abbuono nella liquidazione d'imposta sul mosto di birra, accertato dal 15 agosto 1930, è elevato dal 12 per cento al 17,50 per cento.

Art. 2.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 24 luglio 1930 - Anno VIII

Il Ministro: MOSCONI.

(4409)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-14868.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Maria Colja di Giuseppe, nata a Duino il 17 maggio 1902 e residente a Duino, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Zollia »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Maria Colja è ridotto in « Zollia ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 28 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(2800)

N. 11419-28693.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Rodolfo Drexler di Alberto, nato a Trieste il 9 luglio 1900 e residente a Divaccia n. 65, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Dressi »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Rodolfo Drexler è ridotto in « Dressi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 28 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(2802)

N. 11419-14873.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Vittorio Godnik di Francesco, nato a Comeno il 26 dicembre 1883 e residente a Aurisina n. 240, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Godini »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Vittorio Godnik è ridotto in « Godini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:
1. Ludmilla Godnik nata Pertot fu Lorenzo, nata il 18 settembre 1884, moglie;
2. Marta di Vittorio, nata il 16 maggio 1912, figlia;
3. Vittorio di Vittorio, nato il 3 gennaio 1920, figlio;
4. Samuele di Vittorio, nato il 13 maggio 1928, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 28 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(2806)

N. 11419-14874.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Luigi Gruden fu Giuseppe, nato a Duino il 26 ottobre 1896 e residente a Duino n. 30, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Grudeni »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Luigi Gruden è ridotto in « Grudeni ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:
Maria di Luigi, nata il 7 marzo 1927, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 28 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(2807)

N. 11419-15664.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Kojnc di Antonio, nato a Duino il 26 ottobre 1876 e residente a Duino n. 17, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Conci »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Kojnc è ridotto in « Conci ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Maria Kojnc Bearzot fu Giacomo, nata il 16 agosto 1892, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 28 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(2810)

N. 11419-14876.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Maria Koren ved. Rosic fu Giovanni, nata a Creda (Caporetto) il 28 settembre 1862 e residente a Sistiana n. 54, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Coreni ved. Rossi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Maria Koren ved. Rosic è ridotto in « Coreni ved. Rossi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 28 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(2811)

N. 11419-16812.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Krisciak di Giacomo, nato a Trieste il 26 febbraio 1878 e residente a Buenos Aires, Calle Thorne 1052, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, numero 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Cristiani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Krisciak è ridotto in « Cristiani ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 28 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(2812)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLA GUERRA

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per la guerra, in data 11 agosto 1930, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 10 luglio 1930, n. 1034, concernente agevolazioni tributarie per l'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia.

(4411)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Approvazione di nomine sindacali.

Si porta a conoscenza che con decreto Ministeriale, in data 8 agosto 1930-VIII, è stata approvata la seguente nomina sindacale:

Marchese comm. avv. Mariano Cittadini-Cesi a presidente della Federazione provinciale fascista degli agricoltori di Terni.

(4403)

Si porta a conoscenza che con decreto Ministeriale, in data 8 agosto 1930-VIII, è stato nominato il dott. Renzo Fanti, commissario Ministeriale della Federazione provinciale fascista degli agricoltori di Roma.

Roma, addì 8 agosto 1930 - Anno VIII

(4404)

*

BANCA

Capitale nominale L. 500.000.000

Situazione al 20

ATTIVO.

			DIFFERENZE con la situazione al 10 luglio 1930 — (migliaia di lire)
Oro in cassa L.		5.209.648.213, 32	+ 1.935
Altre valute auree:			
Crediti su l'estero L.	3.562.940.032 —		— 49.169
Buoni del tesoro di Stati esteri e biglietti di Banche estere »	1.332.067.048, 56		—
		4.895.007.080, 56	— 49.169
Riserva totale L.		10.104.655.293, 88	— 47.234
Oro depositato all'estero dovuto dallo Stato »		1.793.927.824, 92	— 1.921
Cassa »		393.686.149, 80	+ 10.100
Portafoglio su piazze italiane »		2.782.457.795, 62	— 22.549
Effetti ricevuti per l'incasso »		9.074.860, 39	+ 4.238
Anticipazioni: su titoli dello Stato, titoli garantiti dallo Stato e cartelle fondiarie L.	1.002.178.865, 02		— 67.546
Anticipazioni: su sete e bozzoli »	1.406.534, 70		— 326
		1.003.585.399, 72	— 67.872
Titoli dello Stato e garantiti dallo Stato di proprietà della Banca L.		1.141.719.308, 35	+ 151
Conti correnti attivi nel Regno:			
prorogati pagamenti alle stanze di compensazione L.	69.170.795, 64		— 87.538
altri »	77.461.713, 27		— 4.228
		146.632.508, 91	— 91.766
Credito di interessi per conto dell'Istituto di liquidazioni L.		458.634.969, 08	—
Azionisti a saldo azioni »		200.000.000 —	—
Immobili per gli uffici »		157.534.316, 87	+ 379
Istituto di liquidazioni »		723.832.977, 37	—
Partite varie:			
Fondo di dotazione del Credito fondiario L.	30.000.000 —		—
Impiego della riserva straordinaria patrimoniale »	32.485.000 —		—
Impiego della riserva speciale azionisti »	73.768.596, 29		—
Impiego fondo pensioni »	203.010.259, 72		— 378
Debitori diversi »	1.287.995.721, 52		— 33.903
		1.627.259.577, 53	— 34.281
Spese L.		97.290.993, 54	+ 1.439
L.		20.640.291.975, 98	—
Depositi in titoli e valori diversi »		27.179.449.763, 56	— 296.902
L.		47.819.741.739, 54	—
Partite ammortizzate nei passati esercizi »		220.637.796, 70	— 1.593
TOTALE GENERALE L.		48.040.379.536, 24	—

Saggio normale dello sconto 5 ½ % (dal 19 maggio 1930).

Il direttore generale: AZZOLINI.

(1248)

D'ITALIA

Versato L. 300.000.000

luglio 1930 (VIII)

PASSIVO.

			DIFFERENZE con la situazione al 10 luglio 1930 (migliaia di lire)	
Circolazione dei biglietti . . . L.		15.798.480.950 —	—	98.820
Vaglia cambiari e assegni della Banca . . . »		457.380.475,17	+	39.966
Depositi in conto corrente fruttifero . . . »		1.133.024.026,67	+	3.187
Conto corrente del Regio tesoro . . . »		300.000.000 —		—
Totale partite da coprire . . . L.		17.688.885.451,84	—	55.667
Capitale . . . L.		500.000.000 —		—
Massa di rispetto . . . »		100.000.000 —		—
Riserva straordinaria patrimoniale . . . »		32.500.000 —		—
Conti correnti passivi . . . »		19.675.010,98	—	6.871
Conto corrente del Regio tesoro, vincolato . . . »		719.693.866,76	—	181.154
Conto corrente del Regio tesoro (accantonamento per pagamento interessi all'Istituto di liquidazioni) . . . »		420.000.000 —		—
Conto corrente della Cassa Autonoma di Ammortamento del Debito Pubblico interno. . . »		30.346.938,84		—
Partite varie:				
Riserva speciale azionisti . . . L.	74.821.424,34			—
Fondo speciale azionisti investito in immobili per gli uffici »	46.000.000 —			—
Creditori diversi . . . »	750.046.203,01		—	11.043
		870.867.627,35	—	11.043
Rendite . . . L.		258.323.080,21	+	5.419
Utili netti dell'esercizio precedente . . . »		—		—
L.		20.640.291.975,98		—
Depositanti . . . »		27.179.449.763,56	—	296.902
L.		47.819.741.739,54		—
Partite ammortizzate nei passati esercizi . . . »		220.637.796,70	—	1.598
TOTALE GENERALE . . . L.		48.040.379.536,24		—

Rapporto della riserva ai debiti da coprire 57.12 %.

p. *Il ragioniere generale:* RIPETTI.

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Fusione di Consorzi di irrigazione in provincia di Bologna.

Con R. decreto 23 giugno 1930-VIII, registrato alla Corte dei conti il 21 luglio 1930, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, sono fusi in unico ente, che prenderà il nome di « Consorzio del Canale Torbido », i consorzi di Bazzano, Nonantola, San Cesario su Panaro, Savignano, Castelfranco, Crevalcore e « degli Opificianti ».

Ed è stato nominato l'ingegnere Ramponi Umberto, residente in Bologna, presidente del nuovo ente, che succede nei diritti e negli obblighi patrimoniali dei singoli consorzi unificati.

(4366)

Riconoscimento del Consorzio di irrigazione di Albaredo d'Adige in provincia di Verona.

Con R. decreto 23 giugno 1930-VIII, registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 1930, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è stato riconosciuto, ai sensi del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, il Consorzio d'irrigazione di Albaredo d'Adige con sede nel Comune omonimo, provincia di Verona.

Il detto consorzio di cui fanno parte 677 ditte, con un comprensorio di ettari 2135.93.61 situati nei comuni di Albaredo d'Adige e di Veronella è stato costituito nell'assemblea generale degli interessati, tenutasi, a norma di legge, in Albaredo d'Adige il 12 gennaio 1930 in seguito a domanda di alcuni proprietari.

(4367)

Riconoscimento del Consorzio di irrigazione « Vignali » in provincia di Trento.

Con R. decreto 15 maggio 1930-VIII, registrato alla Corte dei conti l'11 luglio 1930, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è stato riconosciuto, ai sensi del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, il Consorzio d'irrigazione « Vignali » con sede in comune di Beseno, provincia di Trento.

Il detto consorzio, di cui fanno parte 113 ditte, con un comprensorio di ettari 36.79.02, situati in comune di Beseno da irrigare derivando l'acqua dal rio Cavallo è stato costituito nell'assemblea generale degli interessati, tenutasi, a norma di legge, in Besenello il 10 novembre 1929 in seguito a domanda di alcuni proprietari.

(4368)

Riconoscimento del Consorzio di irrigazione « Fossa Sagramoso » in provincia di Verona.

Con R. decreto 12 giugno 1930-VIII, registrato alla Corte dei conti il 16 luglio 1930, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è stato riconosciuto ai sensi del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, il Consorzio d'irrigazione della « Fossa Sagramoso », con sede in Verona.

Il detto consorzio, di cui fanno parte 117 ditte, con un comprensorio di ettari 769.23.48, situati in comune di Zevio, da irrigare derivando l'acqua dalla Fossa Sagramoso, è stato costituito, con decreto del Regio prefetto della provincia di Verona, in data 6 febbraio 1930.

(4369)

Riconoscimento del Consorzio di irrigazione di Pergine in provincia di Trento.

Con R. decreto 15 maggio 1930-VIII, registrato alla Corte dei conti il 10 luglio 1930, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è stato riconosciuto, ai sensi del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, il Consorzio di irrigazione di Pergine, con sede in comune di Pergine Valsugana, provincia di Trento.

Il detto consorzio, di cui fanno parte 1151 ditte, con un comprensorio di ettari 432.65.88 situati in comune di Pergine Valsugana da irrigare derivando l'acqua dal torrente Fersina, è stato costituito nell'assemblea generale degli interessati, tenutasi, a norma di legge, in Pergine il 29 settembre 1929, in seguito a domanda di alcuni proprietari.

(4370)

Comuni fillosserati.

Si comunica che, essendosi accertata la presenza della fillossera nel territorio del comune di Massafiscaglia, in provincia di Ferrara, con decreto 7 agosto 1930, sono state estese al territorio del detto Comune le norme contenute nell'art. 6 della legge 3 gennaio 1929, n. 94.

(4372)

Si comunica che, essendosi accertata la presenza della fillossera nel territorio del comune di Gioj, in provincia di Salerno, con decreto 7 agosto 1930, sono state estese al territorio del detto Comune le norme contenute nell'art. 6 della legge 3 gennaio 1929, n. 94.

(4373)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato G. C.